Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus


COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE
E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-*bis* riconosce un credito d’imposta in relazione alle **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la

salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32. Con provvedimento del 15 luglio 2021, Prot. n. 191910/2021 adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 32, stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

In particolare, è previsto che **la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, **dopo aver ricevuto le comunicazioni** delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia **determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili**, in rapporto alle risorse disponibili. In particolare, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, **il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima *Comunicazione* validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia**. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto **non può eccedere il limite di 60.000 euro**. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare **entro il 12 novembre 2021**. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Si ricorda che un emendamento della Camera, modificando il comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-*bis* ha stabilito che il **credito d'imposta in misura pari al 30 per cento** delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati spetti anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, **ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast***.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, recante: «*Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*», pubblicato il 15.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244